

Repertorio n. 38.744

Raccolta n. 23.251

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore tredici e minuti quindici.

In Gallarate, nel mio studio in piazza Garibaldi n. 8.

Avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

e' comparso il signor

ROLANDI PAOLO, nato a Cassano Magnago (VA) il giorno 25 luglio 1967, ed ivi residente in via Grandi n. 24, codice fiscale RLN PLA 67L25 C004H

della cui identita' personale io Notaio sono certo, che, nella sua qualita' di Amministratore Unico della societa'

"CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A."

con sede in Cassano Magnago (VA), via Bonicalza n. 138/C, capitale sociale euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00), iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 249229, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 02343920126

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta societa' convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo in sede straordinaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie: adempimenti D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 - Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica - CASSANO MAGNAGO SERVIZI SPA.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico in persona del comparente il quale, su designazione unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da segretario e successivamente constata e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea e' stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto mediante lettere in data 13 ottobre 2017 inviate a mezzo e-mail in pari data risultanti da relativi rapporti di trasmissione, e quindi con mezzi idonei ad assicurare le prove dell'avvenuto ricevimento, quali risultano dalla documentazione acquisita agli atti della presente assemblea;

- che della societa' e' presente l'unico socio e cioe' il "COMUNE DI CASSANO MAGNAGO" con sede in Cassano Magnago, via Volta n.4, portatore di n. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) azioni da nominali euro 1,00 (uno/00) ciascuna per complessivi euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00), in persona del Sindaco signor Poliseno Nicola,

fatto constare che l'unico socio ha provveduto al deposito

Andrea Tosi Notaio
Gallarate Tel. 0331 776172

delle azioni nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 23 dello statuto sociale;

- che e' presente l'Amministratore Unico nella sua stessa persona;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori GASPARI dott. UGO VENANZIO (Presidente), MILANI rag. MAURIZIO e SPAGARINO dott.ssa PATRIZIA;

- che e' presente il Direttore Generale signor GISO rag. ANTONIO.

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costituzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti attestando che la presente assemblea e' validamente costituita anche trattandosi di assemblea totalitaria e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Tutto cio' constatato, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto per adeguarlo alle previsioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, nonche' del testo unico in materia di anticorruzione e trasparenza, e della normativa in materia di organo di controllo e revisore; il tutto fermi ed invariati restando la denominazione, la sede, il capitale e la scadenza degli esercizi, e con una migliore formulazione del medesimo oggetto sociale nonche' con proroga della durata della societa' dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2050.

Tali modificazioni risultano tutte quante evidenziate nel testo di statuto che e' stato messo a disposizione dell'unico socio affinche' potesse prenderne visione e se del caso farlo approvare dagli organi ritenuti competenti.

Il Presidente passa sinteticamente in rassegna gli articoli dello statuto interessati dalle suddette modifiche, avendolo l'unico socio espressamente dispensato dalla lettura dei medesimi.

Il Collegio Sindacale in carica si associa, a mezzo del suo Presidente, alle proposte innanzi formulate confermandone l'opportunita'.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, dopo breve discussione all'unanimita'

DELIBERA

*** Di approvare un nuovo testo di statuto sociale contenente tutte le modifiche ed adeguamenti rivelatisi necessari o quanto meno opportuni alla luce delle modifiche intervenute nella normativa in materia di societa' a partecipazione pubblica, nonche' di anticorruzione e trasparenza, e di organo di controllo e revisore, il tutto fermi ed invariati restando la denominazione, la sede, il capitale e la scadenza degli esercizi, e con una migliore formulazione del medesimo oggetto sociale nonche' con

proroga della durata della societa' dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2050; statuto contenente le norme di funzionamento della societa' che, anche ai sensi dell'articolo 2436 Codice Civile, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".— Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore tredici e minuti trentacinque. _____

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e minuti quaranta, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa della parte. _____

Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, questo atto consta di due fogli di cui occupa intere quattro facciate e fin qui della quinta. _____

In originale firmato: _____

PAOLO ROLANDI _____

ANDREA TOSI Notaio _____

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una societa' per azioni a totale capitale pubblico denominata: "**Cassano Magnago Servizi S.p.A.**".

La Societa' costituisce un modello organizzativo rispondente ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria per lo svolgimento di attivita' di produzione di servizi di interesse generale (Servizi Pubblici Locali), ivi inclusa la realizzazione di impianti funzionali ai servizi medesimi, nonche' per la autoproduzione di beni e servizi strumentali agli Enti partecipanti, nonche' per lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli Enti Soci.

Art. 2 Sede

La societa' ha sede in Cassano Magnago (VA).

Art. 3 Oggetto

La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita':

- a) gestione di farmacie, distribuzione intermedia alle farmacie, alle aziende sanitarie locali e a case di cura;
- b) erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio e all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- c) gestione dei cimiteri;
- d) realizzazione, valorizzazione e gestione di patrimoni immobiliari;
- e) realizzazione di progetti infrastrutturali nonche' la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni infrastrutturali esistenti compresa la valorizzazione delle opportunita' di sviluppo che essi consentono;
- f) realizzazione (compresa la progettazione) di reti, impianti, immobili e infrastrutture funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale e in genere all'erogazione di servizi pubblici locali ovvero di servizi strumentali, relativa tariffazione all'utente finale;
- g) gestione sotto ogni profilo di attivita' ricreative, educative, scolari e sociali compreso servizi di refezione nel suo ciclo completo;
- h) gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attivita' connesse o complementari indirizzate al supporto delle attivita' di gestione tributaria e patrimoniale, ad eccezione di qualunque attivita' di commercializzazione della pubblicita' sia diretta che indiretta;
- i) parcheggi pubblici e attivita' complementari, accessori e a completamento;

j) gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

k) servizi di global service.

E' fatto assoluto divieto alla Societa' di effettuare qualsiasi attivita' di commercializzazione della pubblicita' sia diretta che indiretta.

La Societa' opera secondo il modello "in house providing", ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Societa' deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Societa' dagli Enti Pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della Societa'.

La Societa' puo' provvedere all'esercizio di ogni altro servizio e attivita' in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma che siano ad essa affidate.

La Societa', sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, puo' compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie (in modo non prevalente, non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche o ad intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di societa' appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterra' opportuno, nonche' stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale (esclusivamente a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento al pubblico).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Societa' puo' assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma comunque garantiti.

Sono escluse le attivita' riservate, di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la raccolta del risparmio tra il pubblico e altre attivita' finanziarie di cui al Decreto Legislativo n. 385/93.

La Societa', se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, puo' partecipare a gare, anche in associazione con altre imprese, nei limiti della prevalenza dell'attivita' nella misura dell'80% sopra indicata.

In ogni caso, nella compagine societaria e' sempre escluso l'accesso di capitale privato sia direttamente che indirettamente.

Art. 4 Durata

La durata della società e' fissata a tutto il 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Domicilio

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, e' quello risultante dai libri sociali. E' onere dei soggetti di cui al comma precedente comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale e' stabilito in Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) rappresentato da n.ro 2.200.000 azioni da nominali un euro cadauna. Le azioni sono rappresentate dai titoli azionari.

Le azioni sottoscritte e detenute dagli Enti Pubblici non potranno in ogni caso rappresentare una percentuale inferiore al 100% del capitale sociale della Società nel corso di tutta la sua durata.

La sottoscrizione del capitale sociale dovrà avvenire mediante conferimenti in denaro. Potranno essere conferiti anche beni in natura e crediti purché nel rispetto dell'Articolo 2343 e ss. del Codice Civile.

Non e' consentito il conferimento di opere e/o di servizi. Le azioni sottoscritte conferiscono eguali diritti ai soci. Tuttavia, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, potranno essere create categorie diverse di azioni ai sensi dell'Articolo 2348 del Codice Civile.

La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà rimanere in ogni caso di proprietà del Comune di Cassano Magnago.

Art. 7 Azioni privilegiate

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni fermo quanto previsto al precedente Articolo.

Art. 8 Versamenti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2344 e ss. del Codice Civile.

Art. 9 Versamenti tardivi

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi legali in ragione annua, fermo il disposto dell'art. 2344 C.C.

Art. 10 Azioni liberate

Fin tanto che le azioni non sono interamente liberate non potranno essere emessi titoli al portatore. Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore, qualora non ostino divieti di legge.

Art. 11 Trasferibilita' della azioni

Le azioni od i diritti di opzione sono trasferibili esclusivamente ad altri Enti Pubblici, a titolo oneroso. Nel caso in cui un socio intenda cedere le sue azioni o i diritti di opzione ad esso competenti, totalmente o parzialmente, gli altri soci avranno diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione a parita' di condizioni. Pertanto il socio alienante e' tenuto a comunicare la proposta di alienazione all'Organo Amministrativo, mediante posta certificata, ivi precisando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni per l'acquisto.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dovra' portare a conoscenza il contenuto della detta proposta di alienazione a tutti gli altri azionisti, mediante posta certificata spedita al loro domicilio risultante dal Libro dei Soci.

Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato, dagli azionisti che intendano avvalersene, a mezzo posta certificata, da spedirsi all'Organo Amministrativo, tassativamente ed a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte degli amministratori. Trascorso inutilmente tale termine, la mancata risposta sara' interpretata come tacita rinuncia.

Ove la prelazione sia esercitata da piu' soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione verranno ripartiti tra loro in proporzione al capitale gia' posseduto.

Ove nessuno degli azionisti si sia avvalso del diritto di prelazione, il socio potra' alienare le proprie azioni od i diritti di opzione ad esso competenti, unicamente all'Ente Pubblico indicato in sede di offerta agli altri soci e ad un prezzo non inferiore a quello ivi precisato. In tal caso, tuttavia, il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione e' subordinato al consenso unanime di tutti i Soci, che dovra' essere richiesto dall'Organo Amministrativo, mediante comunicazione inviata ai Soci entro dieci giorni dal decorso del termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione e dovra' essere espresso dagli stessi Soci, mediante posta certificata da spedirsi all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento di tale ultima comunicazione.

Qualora tale consenso venga negato o comunque il socio alienante non riesca a trasferire anche solo in parte le azioni o i diritti di opzione, al termine della procedura prevista dal presente articolo, egli ha diritto di recedere dalla Societa' e la sua quota di liquidazione sara' determinata secondo le modalita' e nella misura previste dall'art. 2437-ter c.c.

L'intestazione delle azioni al nuovo proprietario sara' fatta a spese dell'acquirente.

Qualora il trasferimento delle quote per atto tra vivi non

sia stato preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze, e' inefficace nei confronti della societa', cosi' come previsto dall'art. 2 comma 4 del Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, emanato con Decreto Ministeriale ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 12 Riduzione del capitale

L'assemblea puo' deliberare la volontaria riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 del C.C., anche mediante assegnazione, a singoli soci o gruppi di soci di determinate attivita' sociali.

Art. 13 Versamenti in conto capitale

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, in misura proporzionale o meno alla quota da ciascuno posseduta; tali versamenti saranno infruttiferi di interessi. Finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci a favore della societa' nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 14 Obbligazioni

La societa' puo' emettere obbligazioni ordinarie con deliberazione adottata dall'Organo Amministrativo osservate le disposizioni di cui all'art. 2410 del C.C. e previa l'autorizzazione dell'Assemblea, secondo quanto disposto dal successivo art. 17.

L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 2420/bis del C.C.; la sottoscrizione di tali obbligazioni deve essere riservata solo in favore di altri Enti Pubblici.

Art. 15 Patrimoni destinati

La societa' puo' costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del C.C.

La deliberazione costitutiva e' adottata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2447 ter del C.C..

Art. 16 Diritto di recesso

Il diritto di recesso e' attribuito al socio che non abbia concorso alla approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
- b) la trasformazione della societa';
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della azione in caso di recesso;

- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'introduzione, la modifica o l'esclusione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Ai soci e' altresì attribuito il diritto di recesso in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Non e' attribuito ai soci il diritto di recesso nel caso di proroga del termine.

Per i termini e le modalita' dell'esercizio di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni, per il procedimento di liquidazione si fa riferimento alle norme di legge di cui agli articoli 2437 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III - L'ASSEMBLEA

Art. 17 Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa puo' essere convocata dall'Organo Amministrativo, ogni qual volta lo giudica necessario ovvero nei casi previsti dalla legge, presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo nel territorio dello Stato Italiano. Essa puo' essere convocata su richiesta di qualsiasi Ente Pubblico socio, indipendentemente dalla parte di capitale sottoscritta. La convocazione dovra' essere indetta almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine che viene esteso a 180 giorni qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', come verra' indicato nella relazione degli Amministratori, cosi' come disposto dall'art. 2364 C.C.

Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo", compete all'Assemblea deliberare sul piano industriale e sugli altri eventuali documenti di tipo programmatico diretti a stabilire le linee strategiche e operative, nonche' sugli indirizzi inerenti i contratti di servizio stipulati dalla Societa'.

Nel caso in cui la proprieta' del capitale sociale della Societa' spetti a piu' Enti Pubblici, ciascuno di essi esercita attraverso l'approvazione dei detti atti il "controllo analogo" sullo specifico servizio affidato alla Societa' stessa per quanto concerne i servizi resi sul proprio territorio.

Ai fini della verifica periodica delle direttive ed indirizzi di cui sopra, l'Organo Amministrativo provvede a redigere ed ad inviare agli Enti Pubblici Soci, un'apposita relazione semestrale nella quale si evidenzia lo stato di attuazione degli indirizzi e delle direttive assegnate.

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone i

soci in occasione della assemblea di approvazione del bilancio, ed ha facoltà di valutare ed integrare, in considerazione delle caratteristiche organizzative aziendali e delle attività svolte, gli strumenti di governo societario con i presidi previsti dalla normativa speciale vigente in materia di società a partecipazione pubblica, dandone conto ai soci in apposita relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto riservate rispettivamente alla competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

A norma dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., l'Assemblea ordinaria per quanto sopra definito delibera sulle autorizzazioni che l'organo amministrativo deve chiedere per il compimento dei seguenti atti ed operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- acquisto anche tramite leasing, permuta ed alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa, nonché acquisto di aziende o rami d'azienda;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto, permuta e cessione di partecipazioni sociali;
- ogni altra operazione di amministrazione straordinaria di valore superiore a un milione di Euro ovvero anche di valore inferiore ma comportante in ogni caso una modifica rilevante della struttura produttiva e/o finanziaria della società;
- nomina e compenso del direttore generale ed assunzione di dirigenti;
- emissione di obbligazioni.

L'assemblea verifica, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati; agli Enti Pubblici Soci sono attribuiti poteri di controllo sulla qualità dell'amministrazione, sul bilancio e sulle attività rese e poteri ispettivi diretti e concreti, ivi compresi quelli di visitare i luoghi di produzione.

L'assemblea può chiedere agli Amministratori e ai Sindaci la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti.

Almeno ogni sei mesi, gli Amministratori hanno l'obbligo di relazionare gli Enti Pubblici Soci sull'andamento generale dell'amministrazione della Società'.

In ogni caso, l'audizione di Sindaci e Amministratori può essere richiesta in qualsiasi momento da una percentuale di soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Le modifiche statutarie sono consentite, senza la necessità di delibera da parte dei Consigli Comunali degli Enti Soci, esclusivamente ove non discrezionali e, quindi, ove vincolate dalla legge. Sono salve le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs n. 175/2016.

Art. 18 Diritto di voto

Ogni azione da diritto ad un voto.

Art. 19 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo avviso che può essere comunicato ai soci attraverso qualsiasi mezzo cartaceo o telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, l'elenco delle specifiche materie da trattare ed eventualmente la data prevista per una seconda convocazione che dovrà svolgersi in ogni caso entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta o non validamente costituita. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria in presenza, in proprio o per rappresentanza, dell'intero capitale sociale e con la presenza personale della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Art. 20 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito. In mancanza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 21 Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni della Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art.2368 e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del C.C.

Art. 22 Segreteria dell'Assemblea

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio scelto dall'organo amministrativo.

Art. 23 Modalità di ammissione all'Assemblea

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare

i titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione, al piu' tardi due giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

TITOLO IV - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 24 Composizione - durata - rappresentanza - convocazione

La Societa' e' amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

Qualora sia consentito dalla normativa applicabile di tempo in tempo vigente, l'Assemblea potra' anche decidere che la Societa' sia amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, secondo quanto indicato all'Articolo 2380 - bis del Codice Civile.

L'Amministratore Unico, o se del caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sono rieleggibili.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli Amministratori della Societa', gli Enti Pubblici soci dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovra' essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'ulteriore normativa vigente e tempo per tempo applicabile.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla elezione del o degli amministratori. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui la proprieta' del capitale sociale della Societa' spetti a piu' Enti Pubblici Soci, ove consentita la nomina di un Consiglio di Amministrazione, ciascuno degli Enti Pubblici Soci esercita il "controllo analogo" anche attraverso la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2449 c.c. In tale ipotesi se il numero degli Amministratori da eleggere e' superiore al numero degli Enti Pubblici Soci, gli altri Amministratori, non nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., sono eletti dell'Assemblea.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo e' stato ricostituito. L'assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione potra'

inoltre, se necessario, nominare un solo Amministratore Delegato, come in seguito meglio specificato, nonché un segretario anche estraneo al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, determinerà i poteri del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato, ferme in ogni caso le prerogative riservate all'Assemblea ai sensi dell'art. 17. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico ed all'Amministratore Delegato, quando nominato, nell'ambito dei poteri conferiti, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale o comunque in altro luogo individuato dal Presidente sul territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda anche da uno solo dei suoi membri. Ogni due mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica da spedire agli amministratori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con qualsiasi mezzo cartaceo o telematico spedito almeno due giorni prima. In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito in presenza di tutti i suoi membri e di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e che a ciascuno di essi sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 25 Poteri dell'Organo di Amministrazione

L'organo amministrativo, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nello stretto rispetto degli indirizzi approvati dagli Enti Pubblici Soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla Legge o dal presente statuto. L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere tempestivamente agli Enti Pubblici Soci, nonché depositare presso la sede sociale, i seguenti documenti: bilanci di previsione, bilanci infrannuali, business plan.

Ciascun Ente Pubblico Socio puo' formulare all'Organo Amministrativo motivata richiesta di consultazione di determinati documenti sociali. Ove il rifiuto da parte dell'Organo Amministrativo risulti ingiustificato, nell'interesse della Societa', gli Enti Pubblici Soci possono formulare richiesta al Collegio Sindacale, il quale e' tenuto ad acquisire i documenti richiesti, e stabilire insindacabilmente in merito all'opportunita' di consentire l'accesso da parte degli Enti Pubblici Soci.

Restano ferme, in ogni caso, le prerogative riservate all'Assemblea ai sensi dell'art. 17 ai fini del controllo analogo.

Art. 26 Deleghe

L'organo amministrativo puo' nominare direttori, nonche' procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Quando l'organo amministrativo assume forma collegiale, lo stesso potra' nominare un Vicepresidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e, comunque, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, e' consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 27 Compenso

L'Assemblea con la delibera di nomina degli Amministratori determinera' un compenso annuale nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di legge in materia di societa' pubbliche.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 27 bis Anticorruzione e trasparenza

La societa' e' soggetta alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, trattandosi di societa' partecipata da pubbliche amministrazioni.

La societa' deve quindi dare piena attuazione alla disciplina anticorruzione e trasparenza suddetta attraverso la nomina di un responsabile e l'adozione di un piano redatto dal responsabile medesimo in stretto coordinamento con l'organo di vigilanza ed adottato dall'organo amministrativo, con la precisazione che le pubbliche amministrazioni controllanti dovranno

promuovere l'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano ottemperato agli obblighi suddetti.

La societa' conserva piena autonomia decisionale in ordine alle modalita' operative di attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, ferme restando in ogni caso le prescrizioni, vincoli e limitazioni inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al riguardo.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione deve individuare e gestire le aree di rischio, valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, prevedere l'adozione di un codice di comportamento o codice etico, definire le misure e le iniziative per la trasparenza in apposita e separata sezione, stabilire le modalita' di verifica di eventuali inconferibilita' ed incompatibilita' degli incarichi, individuare le necessarie iniziative di formazione in materia, introdurre adeguate tutele per i dipendenti che segnalano illeciti ed avviare percorsi di rotazione fra le figure maggiormente esposte.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e' obbligatoria e compete all'organo amministrativo; l'incarico puo' essere revocato previo contraddittorio, per gravi inadempienze o per violazione degli obblighi di indipendenza, probita', lealta' nei confronti della societa' e dei suoi utenti; gli atti di nomina e revoca del responsabile devono essere comunicati alla pubblica autorita' competente.

Il responsabile deve possedere i requisiti di onorabilita', moralita' ed aver dato prova di comportamento integerrimo in considerazione del ruolo da ricoprire; non deve avere commesso reati penali di alcun tipo con sentenza passata in giudicato ne' essere stato condannato dalla Corte dei Conti ne' essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e' di norma individuato fra i dirigenti della societa' ovvero del Gruppo di appartenenza della stessa, qualora cio' sia possibile, anche a seguito di opportune modifiche organizzative in considerazione dell'esiguo numero di dirigenti alle dipendenze della societa'.

Qualora non sia possibile procedere come sopra previsto, per assenza di dirigenti ovvero in presenza di dirigenti in situazione di conflitto in relazione all'attivita' svolta all'interno della societa', sara' possibile individuare quale responsabile una figura non dirigenziale dotata comunque delle necessarie competenze, la cui attivita' dovra' essere soggetta a controllo e vigilanza stringente e periodica dell'organo amministrativo, cosi' come in alternativa sara' possibile individuare il responsabile nell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 a condizione che la societa' abbia adottato i modelli organizzativi

previsti dalla normativa suddetta; in tale ultimo caso, il responsabile potrà svolgere le proprie funzioni per l'intero Gruppo societario.

L'incarico di responsabile è gratuito e non è quindi possibile l'attribuzione di alcun compenso, se non legato al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi del piano.

Il responsabile deve redigere il piano ed essere dotato dei necessari poteri di vigilanza nella attuazione effettiva delle misure previste nonché di proposta delle integrazioni o modifiche ritenute opportune.

Le funzioni del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organo di vigilanza.

Il responsabile incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di danno erariale così come risponde degli eventuali danni procurati alla società compresi eventuali danni all'immagine.

Sono in ogni caso fatte salve le norme inderogabili previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ragion per cui non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con le normative suddette.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 Nomina

La Assemblea dei Soci procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali. Nel caso in cui la proprietà del capitale sociale della Società spetti a più Enti Pubblici Soci, il cui numero non sia superiore al numero dei membri del Collegio Sindacale, ciascuno degli Enti Pubblici Soci esercita il "controllo analogo" anche attraverso la nomina di un sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2449 c.c. In tale ipotesi se il numero dei Sindaci effettivi da eleggere è superiore al numero degli Enti Pubblici Soci, gli altri Sindaci effettivi, non nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., sono eletti dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Al collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti, il cui esercizio è riservato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti negli appositi registri. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e stabilisce il compenso spettante ai Sindaci per tutta la durata del loro incarico.

Nel caso in cui la normativa vigente in materia di organo di controllo lo dovesse in futuro consentire, anche per le società per azioni, è facoltà del socio Comune di Cassano Magnago deliberare la sostituzione del Collegio Sindacale con un Sindaco Unico.

Art. 29 Durata

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Esso si riunisce almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

Per quanto compatibile la norma di cui sopra si applica anche al revisore legale dei conti.

Art. 30 Revisione legale dei conti

Qualora per obbligo di legge o per decisione assembleare, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale dei conti iscritta negli appositi registri, ne determina la durata dell'incarico che non può essere superiore a tre esercizi sociali e ne stabilisce il compenso per l'intera durata del loro ufficio che cessa con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del loro mandato. Essi sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 31 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio ai sensi di legge.

Art. 32 Destinazione dell'utile netto

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque

per cento) da destinarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto dell'ammontare del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle azioni da essi possedute. Il tutto salvo che l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 33 Dividendi - pagamento

I dividendi sono pagabili presso la sede della società e le casse da questa eventualmente incaricate.

Art. 34 Dividendi - esigibilità

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società.

Art. 35 Modalità liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 36 Controversie

Tutte le controversie che potranno insorgere fra i soci, la società ed i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, che possano formare oggetto di compromesso (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno deferite ad un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competente con riferimento al luogo in cui ha sede la società, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto interessato. Decorso tale termine lo stesso soggetto interessato potrà richiedere tale nomina al Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento al luogo in cui ha sede la società. L'arbitro così nominato deciderà in via rituale e secondo diritto. L'introduzione, la soppressione e la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci adottata con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e fatto salvo il diritto di recesso a favore dei soci assenti o dissenzianti da esercitarsi entro 90 (novanta) giorni dalla relativa delibera.

Art. 37 Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di società a

partecipazione pubblica e, pertanto, non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con la detta disciplina.

In originale firmato:

PAOLO ROLANDI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 30 ottobre 2017 al n. 31338 serie 1T, esatti euro 200,00.

Iscritto nel Registro delle Imprese di VARESE in data 31 ottobre 2017 prot.n. 55131/2017.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilita' ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8.